



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

4° SETTORE - TUTELA AMBIENTE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6

del 05/02/1998

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Oggetto del regolamento	3
ART. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti	3
ART. 3 - Definizioni	4
ART. 4 - Principi generali	5
ART. 5 - Attività di competenza del comune	6
ART. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili	6
ART. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi	6
ART. 8 - Divieti e criteri di comportamento	6
ART. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti	7
ART. 10 - Forme di gestione	7
TITOLO II° - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	8
ART. 11 - Definizione e criteri generali del conferimento	8
ART. 12 - Criteri generali della raccolta differenziata	8
ART. 13 - Tipologia dei servizi di raccolta differenziata	10
Rifiuti urbani pericolosi	10
Frazione organica	10
Rifiuti urbani interni ingombranti	10
Carta e cartoni	10
Vetro e lattine di alluminio	11
Contenitori in plastica per liquidi	11
Legno	11
Oli esausti minerali e vegetali, batterie d'auto	11
Inerti	11
Contenitori vuoti per fitofarmaci	11
Compostaggio domestico	12
ART. 14 - La Stazione Ecologica Attrezzata (S.E.A.)	12
ART. 15 - Rapporti con le attività di volontariato	13
ART. 16 - Sanzioni	13
ART. 17 - Collocazione dei contenitori per R.S.U.	14
ART. 18 - Raccolta	14
ART. 19 - Trasporto	14
ART. 20 - Trattamento	15
TITOLO III° - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	16
ART. 21 - Definizione	16
ART. 22 - Raccolta e trasporto	16
ART. 23 - Contenitori portarifiuti	16
ART. 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	16
ART. 25 - Pulizia dei terreni non edificati	17
ART. 26 - Pulizia dei mercati	17
ART. 27 - Aree occupate da pubblici esercizi	17
ART. 28 - Aree adibite a luna parK, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche	17
ART. 29 - Carico e scarico di merci e materiali	18
ART. 30 - Espurgo dei pozzetti stradali	18
ART. 31 - Divieto di abbandono	18
ART. 32 - Disposizioni diverse	18
TITOLO IV° - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	19
ART. 33 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	19
ART. 34 - Controlli	19
ART. 35 - Organi delegati	19
ART. 36 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	19
ART. 37 - Abrogazione di precedenti norme	19
ART. 38 - Sanzioni	20
ART. 39 - Riferimenti legislativi	21
ART. 40 - Norma transitoria	21
Allegato A - Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani	22
Allegato B - Elenco dei riferimenti legislativi	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale e della raccolta differenziata.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art.14 della L.R. 12 luglio 1994 n. 27 e dell'art.59 del D.Lvo 507/93.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed alle altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;

ART. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi e nei limiti di cui alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 18, nonché i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc., derivanti da attività agricole.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
- f) i rifiuti da lavorazioni di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque reflue e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 sulla base degli allegati G, H ed I al D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389.

ART. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- c) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- d) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- f) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
- g) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
- h) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- i) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D dell'allegato B al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
- j) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dall'art. 1 comma 4 e 5 del D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389;
- k) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- l) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

- m) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- n) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- o) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- p) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- q) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- r) stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la maggior parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- s) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
- t) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;
- u) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti.
- v) rifiuti speciali recuperabili: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
- w) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato.

ART. 4 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo;
- b) devono essere utilizzati procedimenti e metodi che non determinino rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, e la flora, che non causino inconvenienti igienici da rumori o odori, che non danneggino il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ART. 5 - Attività di competenza del comune

Competono obbligatoriamente al Comune la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 23 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389.

ART. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 11 e 12.

L'accertamento sulla produzione di rifiuti speciali, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, avviene su richiesta degli interessati, da presentare nei termini e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche alle aziende in merito alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di meglio organizzare il servizio di raccolta e smaltimento.

Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

ART. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi

Tutte le attività di gestione dei rifiuti pericolosi sono regolamentate dal del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389 e pertanto i produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 2 del presente Regolamento, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle normative vigenti.

Nel caso in cui il Comune abbia istituito servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del 5° comma dell'art. 21 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 la relativa eventuale convenzione sarà stipulata dal Direttore di Settore competente in materia previo apposito atto deliberativo che stabilisce le relative tariffe in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

I rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere obbligatoriamente smaltiti mediante incenerimento e pertanto non possono essere inseriti nei cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani e assimilati.

ART. 8 - Divieti e criteri di comportamento

E' vietato abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, su tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.

È fatto d'obbligo per gli utenti:

- rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli presso le Stazioni Ecologiche;
- contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature;
- rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare devono ottemperare ai seguenti comportamenti:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dall'ente gestore di tale servizio;
- i materiali da consegnare devono essere collocati a fianco dei cassonetti in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio; è vietato esporre materiali in giorni diversi da quelli indicati.

In caso di inadempienza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore o proprietario, lo sgombero dei rifiuti abbandonati, previa fissazione di un termine.

Trascorso inutilmente tale termine, provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (nelle Stazioni Ecologiche la cernita è proibita, in carenza di espressa autorizzazione da parte dell'ufficio competente). L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

ART. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro 3 giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed il Presidente della Regione.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

ART. 10 - Forme di gestione

Le attività di gestione di cui ai Titoli II° e III° del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune direttamente o nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per i successivi adempimenti in materia di divulgazione e trasmissione dei dati.

TITOLO II° - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 11 - Definizione e criteri generali del conferimento

Il presente Titolo riguarda le fasi di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi.

È, inoltre, vietato introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte su essi apposti o dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

ART. 12 - Criteri generali della raccolta differenziata

Con la raccolta differenziata dei rifiuti si perseguono le seguenti finalità:

- a) diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire;
- b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

- c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
- d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) agevolazione del recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sovraesposti, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali ed energia, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti non limitandosi a quelle rese obbligatorie per legge. Inoltre il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti ad incentivare il mercato dei materiali riciclati attraverso l'acquisto di almeno il 50 % del materiale cartaceo per il funzionamento degli uffici, in carta riciclata e l'acquisto di almeno il 30% degli oggetti di arredo urbano in materiale plastico riciclato.

La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di idonei contenitori, l'attivazione di un servizio di raccolta domiciliare e l'attivazione di una Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.

La raccolta differenziata sarà effettuata dai cittadini conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su area pubblica e nelle Stazioni Ecologiche.

I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte dei rifiuti dall'ente gestore del servizio (pubblico, privato o volontari) devono risultare idonei al tipo di servizio che devono espletare e, in particolare, allineati alle normative correnti in materia di igiene, antinfortunistica e circolazione stradale.

I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio saranno collocati in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini d'utenza.

Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza sull'intero territorio comunale è obbligatorio l'utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata definito con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 3906 del 7/11/95.

Si cercherà, nel limite del possibile, di realizzare delle Stazioni Ecologiche di Base in cui saranno disponibili vari contenitori per rendere più agevole il conferimento separato delle varie categorie merceologiche dei rifiuti.

Per i contenitori stradali, il rapporto contenitore/utente, la capacità volumetrica e la distanza dall'utenza sono valutati e stabiliti in relazione alle quantità di rifiuti conferiti separatamente, al tipo di urbanizzazione e al numero di utenti della zona.

Al fine di garantire un livello adeguato di conoscenze sul servizio di raccolta differenziata, premessa indispensabile per l'ottenimento di risultati positivi, l'Amministrazione comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, il giornalino comunale, incontri pubblici, targhe segnaletiche stradali. Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali preposti e i gestori della Stazione Ecologica Attrezzata.

L'Amministrazione inoltre, provvederà periodicamente a divulgare i risultati conseguiti con le raccolte differenziate.

Gli utenti che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nella misura delle loro concrete possibilità. E' pertanto vietato conferire all'interno dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani tipologie di rifiuto per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata.

ART. 13 - Tipologia dei servizi di raccolta differenziata

Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente articolo, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti urbani pericolosi

La raccolta di questi rifiuti è attivata:

- a) presso le farmacie e poliambulatori per quanto riguarda i farmaci scaduti;
- b) presso i relativi punti di vendita per quanto riguarda le pile esaurite;
- c) con raccolta itinerante per i prodotti e relativi contenitori etichettati "T" ed "F".

Al fine di assicurarne il corretto smaltimento o riciclaggio, tutte le varie categorie di rifiuti urbani pericolosi dovranno essere conferite separatamente.

Il Comune si riserva di porre in essere tutte quelle modifiche (nuove tipologie di rifiuti raccolte, nuovi contenitori, ecc.) al fine di ampliare il servizio, rendere più agevole il conferimento da parte dell'utenza, rendere più sicuro ed efficace il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

I rivenditori di prodotti da cui si originano questi rifiuti, le cui sedi siano state individuate come luoghi dove porre i contenitori per la raccolta differenziata, sono obbligati ad accettare che vengano collocati detti contenitori e che la clientela possa servirsene liberamente.

Frazione organica

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di questa tipologie di rifiuti sarà attuato con contenitori il cui svuotamento avverrà con frequenza almeno bisettimanale. I rifiuti putrescibili dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori utilizzando il sacco in materiale biodegradabile fornito dal Comune o per esse dall'Azienda concessionaria.

Tali contenitori saranno accuratamente lavati, disincrostatati, anche con specifiche attrezzature ed intervento manuale, disinfettati e deodorizzati all'interno almeno ogni 60 giorni.

Rifiuti urbani interni ingombranti

Questi rifiuti (mobili ed elettrodomestici, etc...) possono essere conferiti presso l'apposito contenitore situato nel magazzino comunale di via Marzabotto e presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

E' istituito anche un servizio di ritiro gratuito su chiamata presso le piazzole di sosta dei cassonetti di raccolta degli R.S.U. che sarà effettuato con frequenza bisettimanale. Per la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti gli utenti devono prenotarne il ritiro attraverso un numero telefonico appositamente istituito al quale l'utente è tenuto a rivolgersi preventivamente.

Le attività commerciali di rivendita di mobili ed elettrodomestici sono tenute al conferimento dei rifiuti ingombranti presso l'apposito contenitore situato nel magazzino comunale e presso la Stazione Ecologica Attrezzata e dovranno consegnare solamente rifiuti provenienti da utenze di Zola Predosa.

Carta e cartoni

Per le utenze domestiche è istituito il servizio di ritiro con il sistema del "porta a porta". Il Comune o la ditta concessionaria dovrà fornire a tutti i nuclei famigliari un congruo numero di sacchetti di colore azzurro che, gli utenti, nei giorni prestabiliti, dovranno conferire presso le

piazzole di sosta dei cassonetti di raccolta degli R.S.U. La frequenza di raccolta sarà almeno settimanale.

Per le *utenze commerciali o industriali/artigianali* è istituita la raccolta domiciliare degli imballaggi di cartone per coloro che ne faranno richiesta con le modalità che saranno ritenute opportune in funzione del quantitativo prodotto da ogni singola utenza.

Tali rifiuti possono inoltre essere conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Vetro e lattine di alluminio

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori a campana di colore verde atti alla raccolta congiunta dislocati nel territorio comunale o presso le Stazioni Ecologiche di Base o la Stazione Ecologica Attrezzata;

Contenitori in plastica per liquidi

Per le *utenze domestiche* è istituito il servizio di ritiro con il sistema del “porta a porta”. Il Comune o la ditta concessionaria dovrà fornire a tutti i nuclei familiari un congruo numero di sacchetti di colore giallo che, gli utenti, nei giorni prestabiliti, dovranno conferire presso le piazzole di sosta dei cassonetti di raccolta degli R.S.U. La frequenza di raccolta sarà almeno settimanale.

Per le *utenze commerciali o industriali/artigianali* è istituita la raccolta domiciliare dei contenitori in plastica per coloro che ne faranno richiesta con le modalità che saranno ritenute opportune in funzione del quantitativo prodotto da ogni singola utenza.

Tali rifiuti possono inoltre essere conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Legno

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore a 10 cm) dovrà essere conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Oli esausti minerali e vegetali, batterie d'auto

Questi rifiuti devono essere conferiti, separatamente, presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Inerti

Per piccoli quantitativi (max 0,5 mc) di inerti prodotti a livello domestico, è possibile il conferimento presso la Stazione Ecologica Attrezzata; quantitativi superiori dovranno essere conferiti direttamente dal produttore o detentore ad impianti di smaltimento o riciclaggio.

Contenitori vuoti per fitofarmaci

E' istituita la raccolta dei contenitori vuoti di fitofarmaci provenienti dalle attività agricole che sarà effettuata presso il Magazzino Comunale di via Marzabotto n. 12 o presso la Stazione Ecologica Attrezzata almeno due volte l'anno (nei mesi di maggio e novembre) in date che saranno rese note anche attraverso le associazioni di categoria degli agricoltori.

Il costo di raccolta, trasporto e smaltimento sarà a totale e diretto carico degli utenti, ed il prezzo a Kg. sarà preventivamente comunicato ai conferenti.

Ogni conferente dovrà provvedere al pagamento da effettuarsi all'atto della consegna dei rifiuti ed allo stesso verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il materiale raccolto sarà trasportato e smaltito presso impianti autorizzati o presso aziende convenzionate con il Comune o con la Ditta concessionaria.

Questo tipo di rifiuti dovrà essere conferito, avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite al fine di evitare fenomeni d'inquinamento e comportamenti illegali.

1- I contenitori, di qualunque materiali siano costituiti, dovranno essere, nel momento del conferimento:

a) obbligatoriamente lavati e l'acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto.

b) conferiti all'interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore, il peso (espresso in Kg.) dei contenitori collocati al loro interno e la data del loro conferimento.

2- mediante apposito atto, l'Amministrazione Comunale stabilirà il costo che ogni conferitore dovrà versare a compenso del servizio.

3- è assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti di fitofarmaci.

Compostaggio domestico

Ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico - sanitari.

Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico possono essere applicate le sanzioni in merito previste dall'art. 38 del presente regolamento.

ART. 14 - La Stazione Ecologica Attrezzata (S.E.A.)

Al fine di incrementare la quantità e qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti oltre che esercitare un maggiore controllo nelle fase del conferimento differenziato viene creata una Stazioni Ecologica Attrezzata custodita.

La Stazione Ecologica Attrezzata può essere affidata in gestione a volontari o enti privati previa convenzione con l'Amministrazione comunale.

La S.E.A. dovrà sottostare alla seguente regolamentazione:

a) gli orari di accesso, da parte dell'utenza, e le frazioni di rifiuti raccogliabili sono stabiliti da appositi atti deliberativi o da apposito Regolamento; la S.E.A. potrà anche essere gestita da altro Ente tramite convenzione con l'Amministrazione Comunale;

b) l'accesso alla S.E.A., i percorsi da seguire, i contenitori o luoghi di conferimento e gli orari di apertura al pubblico dovranno essere chiaramente individuati da apposita cartellonistica;

c) l'area della S.E.A. dovrà essere recintata, con recinzione non inferiore a 2 m con cancello di accesso e schermata ove possibile con siepi e alberi.

d) La superficie della S.E.A. dovrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso o cementizio per assicurare una rapida ed efficiente pulizia.

e) Le acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate e le acque di scarico dei servizi igienici devono essere raccolte da un'apposita rete fognaria collegata alla rete fognaria comunale.

f) Sull'area destinata alla raccolta degli oli minerali e vegetali e dei R.U.P. deve essere prevista la copertura con una tettoia, mentre la pavimentazione sarà costituita da una vasca

- in cemento con bordo di circa 10 Cm. e un pozzetto interno di intercettazione di eventuali perdite al fine di evitare ogni dispersione di elementi tossici nel terreno o in fognatura.
- g) Deve essere prevista un'area coperta, attrezzata di servizi, per il custode e per lo stoccaggio degli ingombranti riutilizzabili.
 - h) Il personale custode della S.E.A. deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.
 - i) Si deve provvedere al regolare svuotamento dei cassoni a seconda delle necessità e si deve mantenere pulita, in condizioni igieniche idonee, l'intera area della Stazione Ecologica Attrezzata.
 - j) Spetta alla gestione della S.E.A. verificare e prendere ogni provvedimento necessario al fine di assicurarsi che il materiale conferito sia avviato ad effettivo riciclaggio o smaltimento corretto e che le ditte utilizzate per tale servizio abbiano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.
 - k) I custodi della S.E.A. saranno delegati dal Sindaco per lo svolgimento delle attività di vigilanza e saranno muniti di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione comunale, che li identifichi.

ART. 15 - Rapporti con le attività di volontariato

L'attività di raccolta dei rifiuti differenziati e la custodia delle Stazioni Ecologiche possono essere affidate, con apposita convenzione, alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

Le associazioni possono raccogliere a domicilio:

- la frazione secca (carta, vetro, alluminio, plastica, stracci)
- rifiuti ingombranti

Le associazioni non possono raccogliere a domicilio:

- Rifiuti Urbani Pericolosi
- oli

Le associazioni volontarie dovranno gestire il servizio di raccolta e la Stazione Ecologica rispettando le norme di sicurezza ed antifortunistica, le norme igienico sanitarie, le disposizioni urbanistiche, in particolare dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- osservare le norme di sicurezza per gli operatori e per gli utenti;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;

I rapporti di collaborazione per la raccolta differenziata dei rifiuti fra associazioni volontarie e l'Amministrazione comunale non dovranno costituire per quest'ultima, un aggravio di costi rispetto alla gestione diretta del servizio.

ART. 16 - Sanzioni

Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando i contenitori propri di questo servizio, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 38 del presente Regolamento.

Le medesime sanzioni si applicano a chi abbandoni i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori o in giorni e orari diversi da quelli indicati per la raccolta domiciliare, a chi riempia di cartoni le campane della carta, a chi smaltisca in detti contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle che tali contenitori sono

destinati a ricevere separatamente, ai rivenditori che non accettano di ritirare i rifiuti urbani pericolosi dalla clientela.

ART. 17 - Collocazione dei contenitori per R.S.U.

Ferme restando le disposizioni di legge i contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni funzionali al servizio.

E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la proprietà. In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento e l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio competente.

ART. 18 - Raccolta

Il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei è stabilito mediante atto deliberativo della Giunta Comunale e può subire le modificazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio.

È fatto divieto spostare, anche solo temporaneamente, i cassonetti da parte dell'utenza.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

Anche per le utenze esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti è obbligatorio il conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini ed il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 12 in merito alla raccolta differenziata.

E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza ed in particolare materiali plastici e pneumatici.

ART. 19 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere

concesse dall'Amministrazione comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

ART. 20 - Trattamento

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III° - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 21 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 22 - Raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni é effettuato ordinariamente dal Comune o dalla ditta Concessionaria con frequenze diverse in funzione del tipo di strada.

Il servizio viene attivato esclusivamente:

- a) nelle strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
- b) nelle strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
- c) nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- d) nelle strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 23 - Contenitori portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo anche conto di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

ART. 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le opere necessarie onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

ART. 25 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, nonché provvedere alla falciatura delle erbe al fine di evitare che diventino ricettacolo di animali.

A tale scopo, essi devono porre in essere le opere necessarie ed idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 26 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e inserire gli stessi, dopo averli ridotti al volume minimo, negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchetti di plastica.

I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere disposti al suolo, presso questi o altrove, ma conferiti nei contenitori più vicini.

ART. 27 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installato anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area deve risultare perfettamente pulita.

ART. 28 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Tali iniziative saranno assoggettate alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi di cui all'art. 77 del D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

ART. 29 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 30 - Espurgo dei pozzetti stradali

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 31 - Divieto di abbandono

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e ferme restando la sanzioni ivi previste, a raccogliere i rifiuti ed avviarli al recupero o a smaltimento.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

ART. 32 - Disposizioni diverse

I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia sono tenuti ad impedire che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi, i passaggi ed attraversamenti pedonali, gli accessi a civili abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.

A tal fine è fatto obbligo al proprietario di cani, o alle persone che ne hanno momentaneamente la custodia:

- a) di munirsi di apposite pinze o palette o contenitori per la raccolta delle deiezioni canine durante l'accompagnamento dei loro animali;
- b) di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO IV° - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 33 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi nazionali e regionali in materia.

ART. 34 - Controlli

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art. 20 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

ART. 35 - Organi delegati

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori dei competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse).

Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

ART. 36 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune di Zola Predosa la tassa prevista dal combinato disposto dalla legge 146/94, del D.Lvo. 22/97 e del D.Lgs 507/93; essa si applica in base alle norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato dal Consiglio comunale.

ART. 37 - Abrogazione di precedenti norme

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 38 - Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative a norma della L. n° 689/81, dell'art.106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 1934 e dell'art. 35 della L.R. n° 27 del 12.07.1994, come previsto nella tabella riepilogativa seguente:

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE Amministrativa da a	Pagamento minimo ridotto entro 60 giorni
6	Mancato rispetto della prescrizione di fornire al comune le informazioni tecniche nei tempi e nei modi previsti	100.000 - 600.000	200.000
7	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati agli urbani	100.000 - 600.000	200.000
7	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani	150.000 - 900.000	300.000
8	Abbandono rifiuti non pericolosi	50.000 - 300.000	100.000
	Abbandono rifiuti pericolosi	200.000 - 1.200.000	400.000
8	Mancato rispetto delle istruzioni di conferimento	25.000 - 150.000	50.000
8	Mancato rispetto dei criteri di raccolta domiciliare	50.000 - 300.000	100.000
8	Divieto di cernita manuale	25.000 - 150.000	50.000
11	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti	25.000 - 300.000	50.000
11	Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi	100.000 - 600.000	200.000
11	Uso improprio di cassonetti, sacchi e beni materiali forniti	25.000 - 300.000	50.000
12	Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata	50.000 - 300.000	100.000
12	Mancata osservanza criteri di compostaggio domestico	50.000 - 300.000	100.000
14	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche	50.000 - 300.000	100.000
18	Spostamento di cassonetti	100.000 - 500.000	200.000
18	Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	100.000 - 500.000	200.000

24/25	Mancata pulizia terreni privati	100.000 - 600.000	200.000
26	Mancata pulizia mercati	50.000 - 300.000	100.000
27	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	50.000 - 300.000	100.000
28	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche	100.000 - 600.000	200.000
29	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	100.000 - 600.000	200.000
30	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	100.000 - 600.000	200.000
32 II° COMMA	Mancata rimozione escrementi dal suolo pubblico	50.000 - 200.000	100.000
32 II° COMMA	Mancato possesso di pinze o palette o contenitori per la raccolta delle deiezioni durante l'accompagnamento degli animali	25.000 - 100.000	50.000
32 II° COMMA	Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico	100.000 - 600.000	200.000
32 III° COMMA	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana	50.000 - 300.000	100.000

ART. 39 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 40 - Norma transitoria

Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall'art. 18, comma 2 lettera d) del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano rifiuti assimilati agli urbani quelli non pericolosi di cui all'allegato A, anche se provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalle civili abitazioni.

Allegato A- Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani

- 1)-imballaggi primari (così come definiti dall'art. 35 del D.Lvo. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni) e imballaggi secondari solo se conferiti all'apposito servizio pubblico in raccolta differenziata (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2)-contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3)-sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 4)-accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5)-frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6)-paglia e prodotti di paglia;
- 7)-scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8)-fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- 9)-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10)-feltri e tessuti non tessuti;
- 11)-pelle e similpelle;
- 12)-gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13)-resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- 14)-rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. N°915/1982;
- 15)-imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 16)-moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17)-materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18)-frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19)-manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20)-nastri abrasivi;
- 21)-cavi e materiale elettrico in genere;
- 22)-pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- 23)-scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24)-scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 25)-residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26)-accessori per l'informatica.

Allegato B -Elenco dei riferimenti legislativi

- 1) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934
- 2) D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 - Attuazione direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlotrofenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
- 3) Delibera del Comitato internazionale del 27/7/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 D.P.R. 10 Settembre 1982 n.915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- 4) Legge 29/10/1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 5) D.M. 28/12/1987 n. 559 - Ministero Ambiente - Criteri per la elaborazione e predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1 - ter, comma 1, del D.L. 31 Agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 Ottobre 1987 n. 441 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 6) Legge 9/11/1988 n.475 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.
- 7) Legge 10 Febbraio 1989 n. 45 - Disposizioni urgenti in materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.
- 8) D.M. 26 Aprile 1989 - Ministero Ambiente - Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali.
- 9) D.P.R. 23/8/1982 n.691 - Attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa alla eliminazione degli oli usati.
- 10)D.M. 25 Maggio 1989 Ministero Ambiente - Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
- 11)D.M. 29 Maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
- 12)Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna 17 Settembre 1985 n. 5298 Disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e successive modifiche e integrazioni.
- 13)L.R. 5/2/92 n.15 - Norme in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio.
- 14)L.R. 12/7/94 n.27 - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti.
- 15)Codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/92 n. 285.
- 16)Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92.
- 17)Legge 8/6/90 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
- 18)R.D. 27/7/34 N.1265 art. 38 - Testo unico delle leggi sanitarie.
- 19)D.Lgs. 507/93 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni nonché della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della Legge 421/92, concernente il riordino della finanza territoriale.
- 20)Legge 22/2/94 n.146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.
- 21)Legge n.° 689 del 24/11/1981 - Modifiche al sistema penale.
- 22) D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”
- 23)D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389 “Modifiche ed integrazioni al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio”.
- 24)Legge Comunitaria 1995-1997 n. 128 del 24/4/98